



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

PATENT BOX: IN ARRIVO LA DEADLINE PER L'AGEVOLAZIONE DEI MARCHI

Il regime "Patent Box", introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di stabilità 2015, è un regime fiscale opzionale che consente la detassazione del reddito derivante dall'utilizzo e dalla concessione di *intangible assets* quali opere di ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli e *know-how*.

Condizione imprescindibile per optare per il regime è lo svolgimento di attività di R&S diretta allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni immateriali agevolabili (sul punto per approfondimenti si rimanda alla Circolare 11/E del 7 aprile 2016).

Il "Patent Box", arrivato nel nostro ordinamento tardivamente rispetto a molti Paesi europei (tra questi Spagna 2008, Belgio e Olanda 2007), ha lo scopo di favorire le imprese italiane che operano nel territorio nazionale e disincentivare le loro fughe all'estero, preservando così il made in Italy.

A tal proposito, il Legislatore italiano ha ampliato l'agevolazione anche allo sfruttamento di beni immateriali che generalmente sono esclusi dai cd."Patent box esteri", quali per esempio i marchi, creando così un regime difforme rispetto agli orientamenti OCSE.

L'organismo internazionale, infatti, ha esplicitamente escluso l'agevolazione sui marchi definendo "Harmful" gli *IP regimes* ad essi riferiti e non compatibili con i principi di tassazione internazionale specificati nel progetto BEPS.

L'Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes ha stabilito, a tal proposito, un periodo transitorio in cui Stati come l'Italia dovranno rivedere il regime domestico al fine di poter uniformarsi alle regole internazionali. Allo stesso tempo, per tutela del contribuente, è riconosciuto a coloro che già hanno esercitato l'opzione di poterne godere fino alla scadenza naturale.

Nello specifico il rapporto finale del progetto BEPS raccomanda l'armonizzazione dei regimi domestici entro il 30 giugno 2016. Dopo questa data "i *new entrants*" italiani non potranno più accedere al vecchio regime che comprendeva i marchi.

Tuttavia, ad oggi, il legislatore italiano non è ancora intervenuto nonostante l'Agenzia delle Entrate abbia richiamato nella circolare 11/E del 2016 le indicazioni dell'organismo internazionale.

Il silenzio del legislatore lascia i contribuenti italiani interessati nell'incertezza soprattutto per le domande presentate nel corso del 2016. Nonostante sia opinione diffusa, manca la certezza che la validità dell'opzione esercitata richieda non solo la presentazione della domanda, ma anche la dichiarazione di ammissione della stessa da parte del Fisco (che non equivale alla conclusione dell'eventuale *ruling* avviato).

In dottrina, ad ogni modo, si sta consolidando l'idea che la conferma dell'AE pervenuta dopo il 30 giugno, ovvero il mancato rigetto, non infici la validità della domanda per l'esercizio dell'opzione presentata dal contribuente.

Sembra perciò assumere rilevanza la data di presentazione. C'è da aspettarsi nei prossimi giorni lo sprint finale delle domande da parte di molti imprenditori italiani per non perdere l'ultimo treno disponibile.

Ad ogni modo si ritiene auspicabile un tempestivo intervento del Legislatore data l'importanza del tema.

Castelfranco Veneto, li 24.06.2016

- V.Zilio-